



**COMUNE DI ROZZANO**  
Città Metropolitana di Milano

Direzione Programmazione e Gestione del Territorio  
Direzione Finanziaria e Partecipate  
Servizio centralizzato appalti e gare

## **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DELL’OSPEDALE DI COMUNITA’ – CIG: B81413122E - CUP B21B24000240004**

### **DISCIPLINARE DI GARA**

Premesso che:

l’amministrazione intende procedere con l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio del nuovo Ospedale di comunità, ovvero la realizzazione di piattaforma stradale con costituzione di rilevato, parcheggi pubblici, opere di gestione dell’acqua piovana, opere di predisposizione per impianto di illuminazione, marciapiedi ciclopedonali, segnaletica orizzontale e verticale. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale (allegato), secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

Con l’adozione della determina dirigenziale a contrarre adottata dal dirigente della Direzione Programmazione e Gestione del Territorio nr. 1153 del 29/07/2025 è stata autorizzata la procedura aperta per l’affidamento dei lavori sopra individuati, ai sensi degli artt. 70, 71, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 108 e 110 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi (di seguito anche Codice).

Di seguito si forniscono i RIFERIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

In conformità all’art. 62 del Codice, nonché dell’ALLEGATO II.4 al Codice, la Stazione Appaltante è il Comune di Rozzano con sede in Piazza G. Foglia, n. 1 - 20089 Rozzano.

CODICE AUSA: 0000186328

CODICE ISTAT: 003015189

CODICE NUTS: ITC4C

CODICE CENTRO DI COSTO: 22A1C52E-835B-4C5A-92C2-F465A6B81634

Posta elettronica: [acquisti@comune.rozzano.mi.it](mailto:acquisti@comune.rozzano.mi.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it](mailto:protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it)

Indirizzo internet: <https://www.comune.rozzano.mi.it>

### **ART. 1 INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA**

La presente procedura non ha interesse transfrontaliero certo di cui all’art. 48 del D. Lgs. nr. 36/2023 e smi. in primo luogo per il suo valore assai distante dalla soglia comunitaria e, in secondo luogo, in quanto l’ubicazione dei lavori da svolgere, le cui specifiche tecniche sono normalmente reperibili sul mercato nazionale, non lasciano presupporre l’interesse di operatori esteri.

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento dei lavori come descritto nel CSA (allegato). Per la presente procedura la Stazione Appaltante agisce secondo i seguenti principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 e smi: a. di risultato (art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023; b. della fiducia (art. 2); c. dell’accesso al mercato (art. 3); d. principio di buona fede e di tutela dell’affidamento; e. principio di auto-organizzazione amministrativa (art. 7); f. di conservazione dell’equilibrio

contrattuale (art. 9); g. di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10); h. di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore: inadempienze contributive e ritardi nei pagamenti. L'affidamento avverrà ai sensi degli artt.: (elenco non esaustivo) della Parte I Titolo I, Titolo II, Parte II, Libro II Parte I, Parte II, Parte III titolo II, Parte IV Parte V Titolo II, Titolo III, Titolo IV del D. Lgs. n. 36/2023 e per quanto altro applicabile del codice e qui non escluso. Il presente atto contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e, più in generale, alle condizioni regolanti la presente procedura. Ai sensi dell'art. 22 del Codice la presentazione delle offerte dovrà avvenire per via elettronica tramite la piattaforma di ARIA SPA Lombardia denominata SinTel. Per l'operatività dell'operatore economico sulla piattaforma SinTel si rimanda ai manuali presenti sulla stessa piattaforma. Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente a quanto contenuto in tali atti.

Codice CIG: B81413122E

Codice CUI: L01743420158202400006

CUP: B21B24000240004

CPV: 45233140-2

ATECO: F42.11.00

CCNL: F012 – F015 – F018

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: Si tratta di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e la procedura di gara scelta è quella prevista dall'art. 71 del Codice (procedura aperta) e il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 108 comma 1 del Codice, è il prezzo più basso. E' stata scelta la procedura aperta al fine di dare ampia possibilità a tutti gli operatori economici interessati di partecipare alla procedura, pur essendo possibile procedere – tenuto conto del valore complessivo dell'appalto - con procedura negoziata senza bando, ai sensi del comma c) dell'art. 50 del Codice.

Il RUP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi e dell'art. 2 comma 3 dell'Allegato I.2 al Codice è l'arch. Antonio Panzarino – dirigente della Direzione Programmazione e Gestione del Territorio, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione della presente procedura.

- Direttore dei lavori: incarico affidato al progettista
- Luogo di esecuzione del contratto: territorio del Comune di Rozzano (20089 – MI)
- Responsabile del procedimento ai sensi del D. Lgs. 241/90 e di quanto previsto nelle "Linee di indirizzo e disposizioni organizzative per il funzionamento del Servizio Gare Centralizzato dell'Ente" approvate con delibera di Giunta comunale n. 29 del 01/03/2019 che dispone l'istituzione del Servizio Gare Centralizzato all'interno della struttura organizzativa dell'Ente: dott. Stefano Specchia

Pubblicazione della procedura: si procede ai sensi di quanto disposto dagli articoli 71 "Procedura aperta", 73 comma 2, 83 ("Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione"); 85 ("Pubblicazione a livello nazionale": GURI); 88 ("Disponibilità digitale dei documenti di gara"); 90 ("informazioni ai candidati e offerenti"), precisando negli stessi le modalità di disponibilità elettronica dei documenti: albo pretorio, sito istituzionale del comune di Rozzano (Stazione Appaltante): [www.comune.rozzano.mi.it](http://www.comune.rozzano.mi.it) (Amministrazione Trasparente) all'apposita sez. "Bandi e contratti", sull'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Lombardia e sulla Piattaforma informatica di ARIA Lombardia denominata SinTel – [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it). Gli atti della presente procedura sono disponibili sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione Amministrazione trasparente e sulla piattaforma SinTel: ID appalto: 2a127550-fe12-4488-af8e-e6b67e9f8f52 - d avviso: bce3686d-f1c6-4b57-bcea-1076a0c16d31;

- la pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è garantita dalla BDNCP che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale con il sito istituzionale della S.A., con l'indicazione della relativa data di pubblicazione- indirizzo URL: <https://trasparenza.comune.rozzano.mi.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/3746943>.
- la pubblicazione del Bando sulla PVL (Pubblicità a Valore Legale) di ANAC avviene tramite il sistema di interoperabilità MIAP della piattaforma di e-procurement di Aria Lombardia SpA denominata SinTel;
- gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante avvengono senza oneri - la pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Codice avviene

esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della Stazione Appaltante. Le stazioni appaltanti devono inoltrare la documentazione oggetto di pubblicazione secondo le modalità fissate con deliberazione dell’Autorità n. 261 del 20/6/2023 di “Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati [...] garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale”. L’art. 4 co. 2 della deliberazione 261/2023 evidenzia che le stazioni appaltanti devono trasmettere alla BDNCP dati e informazioni attraverso la Piattaforma contratti pubblici. La trasmissione avviene, esclusivamente, con l’interfaccia delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. La trasmissione alla BDNCP dei dati e delle suddette informazioni consentirà alla Stazione Appaltante di assolvere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013;

- per la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte si terrà conto di quanto disposto dell’Allegato II. 6 al Codice e dagli artt. 71 (“Procedura aperta”) comma 2 che recita: “*Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **trenta giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla Stazione Appaltante*” e 92 (“Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte”) del D. Lgs. n. 36/2023 e smi; - per la proroga dei termini di cui al comma 1 dell’art. citato, si terrà conto di quanto previsto nei commi successivi dello stesso.

Ai sensi dell’art. 1 dell’allegato I.3 del Codice il termine massimo di conclusione della presente procedura è di nove mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara. Ove la stazione Appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, il termine sopra indicato è prorogato per il periodo massimo di un mese. E’ applicabile, inoltre, quanto previsto al comma 5 del citato art. dell’Allegato.

#### **TERMINE UTLIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTTA**

**Ai sensi dell’art. 92 del codice il TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA è fissato al giorno: 03/10/2025 ore: 23:00. Ai sensi dell’art. 25 del Codice la presentazione delle offerte avverrà esclusivamente per via telematica sulla piattaforma di ARIA Lombardia Spa denominata SinTel.**

Servizio e Referente per la parte amministrativa della gara: Servizio Centralizzato Appalti e gare – Resp. E.Q. Servizio Centralizzato Appalti e Gare – Ufficio di supporto al RUP: dott.ssa Filomena Chiurazzi – tel: 028226228 – indirizzo mail: [www.filomena.chiurazzi@comune.rozzano.mi.it](mailto:www.filomena.chiurazzi@comune.rozzano.mi.it)

Servizio e Referente per chiarimenti sui lavori in gara: ing. Andrea Scotti – E.Q. Ufficio tecnico del comune di Rozzano – tel. 02 8226210 - - indirizzo mail: [www.andrea.scotti@comune.rozzano.mi.it](mailto:www.andrea.scotti@comune.rozzano.mi.it)

Canali di comunicazione privilegiati: per tutte le comunicazioni inerenti la procedura con la Stazione Appaltante, gli operatori economici interessati dovranno utilizzare la funzionalità “Comunicazioni procedura” nel “Dettaglio gara” presenti sulla piattaforma SinTel. In subordine e/o in caso di malfunzionamento della piattaforma potrà essere utilizzato anche l’indirizzo PEC dell’operatore economico che avrà indicato negli atti di gara, indirizzando le richieste alla PEC della Stazione Appaltante – c.a. Ufficio Appalti e gare. Le risposte fornite saranno comunque pubblicate nelle modalità previste.

#### Definizioni e acronimi

Ai fini del presente disciplinare, si intende per:

Correttivo al Codice: D. Lgs. n. 209/2024

“Codice” il D. Lgs. n. 36/2023 e smi;

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Rozzano (MI);

“ANAC”: l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

o.e./ditta concorrente: operatore economico - soggetto offerente;

Piattaforma di ARIA SpA Lombardia: SinTel - di seguito anche Piattaforma o SinTel.

#### **ART. 2 INFORMAZIONI SULL’APPALTO – IMPORTO POSTO BASE DI GARA**

L’affidamento si configura come appalto di lavori a corpo (rif. All. I.7 al Codice) e ha per oggetto la realizzazione delle

opere e delle provviste necessarie per la realizzazione dei lavori oggetto di affidamento, dovranno essere conformi alle condizioni, prescrizioni e norme stabilite nel capitolato speciale e dovranno essere eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel predetto atto e negli allegati tecnici specifici. Sono compresi nell'appalto tutte le previsioni contenute in tali atti tecnici, con riguardo anche ai particolari costruttivi di cui l'appaltatore si è reso completamente edotto e a piena, completa ed esatta conoscenza. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile. Le opere comprese nell'appalto risultano dagli elaborati di progetto allegati.

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs 36/2023 e smi, l'appalto non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023 e smi; nonché del fatto che una suddivisione renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, e l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti pregiudicherebbe la corretta esecuzione dell'appalto.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

Ai sensi della determinazione delle soglie di cui all'art. 14 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 per l'importo degli appalti di lavori il calcolo dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché dell'importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla Stazione Appaltante a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. La Stazione Appaltante ha indicato, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. n. 36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo art. 14 comma 14 prevede che *resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale*. L'operatore economico, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, dovrà tenere conto, nella formulazione dell'offerta, dei costi specifici della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi all'esercizio dell'attività svolta. Tali costi sono a carico dell'impresa e compresi nel prezzo offerto. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Il contratto collettivo applicato è quello di categoria vigente nel luogo di lavoro. L'articolo 11 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che: *1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavori, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; 2. Nei bandi e negli inviti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1. Secondo quanto riportato dalla Relazione di accompagnamento al Codice, la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere "anche le ipotesi in cui per la frammentazione dei contratti collettivi nell'ambito del medesimo settore, l'operatore economico finisca con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico". E sulla portata dei principi, la Relazione di accompagnamento ricorda che: "I principi generali di un settore esprimono, infatti valori e criteri di valutazione immanenti all'ordine giuridico, che hanno una "memoria del tutto" che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico, in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica ("nomogenetica") rispetto alle singole norme". Sulla base di quanto sopra riportato, risulta che è necessario applicare uno dei principi generali del Codice, ossia l'applicazione di adeguati contratti collettivi di lavoro, con esplicito riferimento agli artt. 91 comma 5, 102, 108 comma 9 dello stesso. La previsione dell'art. 11 sopra riportato va comunque letta, oltre che in relazione con l'art. 14 comma 14, con altre norme del Codice che esplicitano e dettagliano "i principi generali". L'art. 91 comma 5 del Codice prevede che le offerte tecniche (laddove previste) ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato d'oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla Stazione Appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle medesime condizioni indicate dalla Stazione Appaltante. Alla luce delle norme finora evidenziate, si ritiene che si debba tenere conto non soltanto dei termini letterali dell'art. 41 comma 4, ma anche del contesto in cui esso è collocato e degli scopi perseguiti dal legislatore.*

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore complessivo dell'appalto è desumibile dal Quadro Economico dei Lavori allegato agli atti tecnici di gara.

**IMPORTO LAVORI NEGOZIABILE POSTO A BASE DI GARA pari a € 347.807,72= oltre IVA di legge e compresi: ONERI DELLA SICUREZZA pari a € 12.059,43= oltre IVA di legge e COSTO DELLA MANODOPERA pari a € 47.541,63=.**

L'importo negoziabile è comprensivo del costo della manodopera, come indicato nel Quadro economico, strutturato come segue:

- non ribassabile e non giustificabile la sub-quota relativa ai "trattamenti salariali minimi inderogabili" (D. Lgs. n. 36/2023 e smi, art. 10 comma 4 lett. a), da individuarsi da parte dell'offerente;
- ribassabile e giustificabile la sub-quota relativa al costo del lavoro determinato nelle apposite tabelle del Ministero del Lavoro di cui all'art. 41 comma 13 (D. Lgs. n. 36/2023 e smi, art. 110, comma 5 lett. d)), da individuarsi da parte dell'offerente. **I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, salvo quanto disposto dall'art. 41 comma 14 del Codice.**

Il costo del personale è stato individuato facendo riferimento alle tabelle di costo del lavoro allegate al CCNL Edilizia Industria.

La stima del costo della manodopera viene effettuata ai valori della pubblicazione del bando. NOTA: I costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, ferma la possibilità, per l'operatore, di formulare un ribasso complessivo dimostrando che questo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, secondo quanto prescritto dal terzo periodo dell'art. 41, comma 14, Codice Appalti. Considerato che il costo della manodopera è determinato in base ai minimi ministeriali e CCNL di riferimento, qualora venga indicato un rapporto contrattuale differente, pena la non ammissibilità delle giustificazioni, è indispensabile fornire ed allegare:

- nella proposta economica (SEMPRE) inserire una RELAZIONE DETTAGLIATA (redatta secondo il Modello e con le istruzioni fornite con la documentazione- vedasi modelli) con un prospetto che illustra lo sviluppo del costo della manodopera, e nel caso il CCNL sia differente da quello di riferimento, una dichiarazione di equivalenza delle tutele al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che il CCNL prescelto dall'operatore economico garantisca le medesime tutele assicurate dal CCNL indicato dalla *lex specialis*;
- impegno a mantenere per tutta la durata del Contratto, ivi inclusi i rinnovi eventuali o proroghe, le condizioni di esecuzione dichiarate.

Si precisa che la relazione dovrà descrivere in modo sufficientemente analitico l'organizzazione aziendale e le circostanze che rendono possibile il ribasso complessivo, essendo altrimenti impossibile verificare il rispetto dell'art. 41 comma 14 siccome la congruità dell'offerta. Tale documentazione si rende necessaria per accertare, considerato che è stato ribassato il costo del personale, l'impegno del concorrente alla tutela delle condizioni contrattuali dei lavoratori, e assicurare alla S.A. che l'esame e analisi del costo del lavoro inserito in offerta, è congruo e l'offerta è sostenibile ed equilibrata, e che può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. La documentazione sarà assoggettata alle regole codicistiche sull'accesso agli atti, che partecipando alla gara l'interessato dichiara di conoscere e accettare.

Si precisa che secondo l'**ANAC (delibera n. 146 dd. 09/04/2025)** la lettura sistematica della prima parte dell'art. 41, comma 14 del D.lgs n. 36/2023 e smi secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso e della seconda parte della norma che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dall'offerente.

Trova applicazione quanto stabilito dall'**ANAC nella delibera n. 528 dd. 15.11.2023**, ai sensi della quale " la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera ed in particolare dello stesso art 41, comma 14 seconda parte e degli artt. 108, comma 9 e 110, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell'importo posto a base di gara" e pertanto il ribasso offerto dall'operatore economico deve essere applicato all'intero importo ribassabile posto a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera.

Pertanto, in applicazione quanto sopra disposto, **la percentuale di ribasso indicata dal concorrente verrà applicata all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera.**

Inoltre, secondo il TAR Sicilia Catania Sez. I del 22/07/2024n. 2642: "Anche l'indicazione di maggiori costi della manodopera può costituire indice di anomalia qualora suscettibile di incidere sulla remuneratività dell'offerta, andando ad abbattere l'utile ritraibile dall'importo offerto...In altre parole, mentre dall'indicazione a ribasso dei costi della manodopera si presume "*iuris tantum*" l'anomalia dell'offerta, di contro, l'indicazione "a rialzo" di tali costi assurge ad

indice di anomalia solo qualora – per dimensione e incidenza e valutato unitamente ad altri elementi – si rifletta sul complessivo equilibrio economico dell’offerta”.

Per miglior chiarezza si riporta quanto stabilito con sentenza del TAR Lazio sentenza del 29/07/2025 n. 14968 il ribasso sulla manodopera è consentito e lo scorporo dalla base di gara si intende la previsione secondo cui, in accordo con l’ultimo periodo del co. 14 dell’art. 41 del Codice, il relativo importo va indicato nell’offerta e in caso di ribasso sarà assoggettato a verifica di congruità. La giurisprudenza amministrativa da tempo sottolinea l’obbligo di motivazione nei casi di ribasso sulla manodopera.

È indubbio che la valutazione da parte del RUP del costo della manodopera offerta e dei giustificativi connessi come sopra delineati costituisca espressione di un potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (*ex multis* Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2024, n. 3854).

TABELLA RIASSUNTIVA

Lavorazioni – CPV - ATECO	Cat.	Cl	Qualificazione SOA obbligatoria SI/NO	Importo	Di cui oneri della sicurezza	Di cui costi della manodopera	CCNL da applicarsi	Avallimento	Subappaltabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari CPV: 45233140-2 – Lavori stradali ATECO: F42.11.00	OG3	cl. II	Categoria unica a qualificazione obbligatoria	€ 347.807,72=	€ 12.059,43=	€ 47.541,63=	F012 FO15 FO18	SI	SI

**SOPRALLUOGO:** Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi e ai fini della consapevole predisposizione dell’offerta in gara, è prevista l’effettuazione **facoltativa** di un sopralluogo – tenuto conto di quanto previsto dall’art. 92 del Codice. La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione; infatti, il TAR Lazio sez. II-bis con sentenza n. 140 del 03 gennaio 2024 ha affermato che il sopralluogo non può essere considerato un requisito di ammissibilità alla procedura. In ogni caso, l’operatore economico dichiara nella propria istanza (Allegato 2) di avere preso visione dei documenti tecnici allegati e relativi all’oggetto dell’intervento da affidare e che, partecipando alla procedura, li ritiene aderenti e congrui all’oggetto della stessa.

Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con il Comune, inoltrando la richiesta alla seguente mail: andrea.scotti@comune.rozzano.mi.it con indicazione del nome, cognome, relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e allegati:

1. fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;

2. Eventuale delega;

3. Eventuale fotocopia del documento d'identità del delegato all' indirizzo e-mail sopra indicato.

La data ultima per la visita dei luoghi è fissata, sin d'ora, entro 7 giorni prima della data ultima utile per presentare le offerte. Detto termine è fissato in congruo anticipo rispetto alla data ultima per la richiesta di chiarimenti (cfr. delibera A.N.AC. n. 22 del 13/01/2021).

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché collaboratore dell'operatore economico concorrente. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti; in tal caso la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

Revisione prezzi: Come normato all'apposito art. del CSA e come previsto dall'art. 23 del Correttivo al Codice.

**DURATA del contratto** - Il termine per l'ultimazione dei lavori è indicato nel CSA e partirà dalla data riportata nel verbale di inizio lavori (come da cronoprogramma allegato). In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole. 2. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici, allegato al progetto esecutivo ed eventualmente dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle normali manifestazioni atmosferiche. Per tali giorni non potranno essere concesse proroghe o sospensioni ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle normative vigenti (rif. Art. CSA). E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 e smi e dell'articolo 3 comma 9 ultimo capoverso dell'ALLEGATO II.14 al Codice, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 la Stazione Appaltante si riserva l'esecuzione d'urgenza. In tal caso si applica l'articolo 3 comma 9 ultimo capoverso dell'ALLEGATO II.14.

### **ART. 3 DOCUMENTAZIONE DI GARA - DISPONIBILITA'**

Il presente atto è stato redatto con riferimento al Bando Tipo 1/2023 ANAC, con adeguamento al Correttivo al Codice e contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e, più in generale, alle condizioni regolanti la presente procedura. Ai sensi degli artt. 88 e 91 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi, gli atti di gara che contengono tutte le informazioni, i requisiti inerenti all'oggetto di gara, nonché le modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione dell'appalto sono costituiti da:

1. Allegato 1 DGUE.xml/PDF;
2. Allegato 2 Istanza di partecipazione (in bollo);
3. Allegato 3 Patto Integrità;
4. Allegato 4 Dich. Titolare effettivo;
5. Allegato 5 Dichiarazione standard minimi sociali
6. Modello 6. Disciplinare di gara
7. Allegato 7 Offerta economica
8. Allegato 8 Giustificativo offerta economica
9. Allegato 9 Dich. equivalenza del CCNL dell'operatore economico
10. Allegato 10 Bando di gara
11. Allegato 11- ATTI TECNICI: Progetto esecutivo (cartella zippata) + Validazione + Verifica (cartella zippata):

Documento	N° elab.	Scala	Rev.
Relazione tecnica generale	A		0
Relazione opere idrauliche	B		0
Relazione di inserimento ambientale	C		0
Relazione di sostenibilità dell'opera	D		0
Piano di manutenzione dell'opera	E		0
Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione	F		0
Piano di sicurezza e coordinamento - Fascicolo Tecnico	G		0
Cronoprogramma dei lavori	H		0
Elenco Prezzi Unitari	I		0
Capitolato Speciale d'Appalto	J		0
Schema di Contratto	K		0
Computo metrico estimativo e quadro economico	L		0
Quadro di incidenza della manodopera	M		0
Inquadramento urbanistico e catastale	1	varie	0
Planimetria stato di fatto - 1	2.1	1:200	0
Planimetria stato di fatto - 2	2.2	1:200	0
Planimetria generale stato di progetto	3	1:500	0
Planimetria di progetto opere stradali - 1	4.1	1:200	0
Planimetria di progetto opere stradali - 2	4.2	1:200	0
Planimetria quotata	4.3	1:200	0
Planimetria di progetto illuminazione pubblica	4.4	1:500	0
Planimetria di progetto acque nere	4.5	1:500	0
Planimetria di progetto acque meteoriche	4.6	1:500	0
Planimetria asfaltature	4.7	1:500	0
Planimetria di cantiere	4.8	1:500	0
Planimetria segnaletica stradale	4.9	1:500	0
Profilo longitudinale opere stradali	5,1	VARIE	0
Profilo longitudinale acque meteoriche - 1	5.2	VARIE	0
Profilo longitudinale acque meteoriche - 2	5.3	VARIE	0
Profilo longitudinale allacciamento acque meteoriche	6.1	VARIE	0
Profilo longitudinale allacciamento acque nere	6.2	VARIE	0
Sezioni stradali - 1	7.1	1:50	0
Sezioni stradali - 2	7.2	1:50	0
Particolari costruttivi opere stradali	8.1	1:50	0
Particolari costruttivi opere di fognatura	8.2	1:20	0
Particolari costruttivi opere illuminazione pubblica	8.3	varie	0

Agli stessi si allegano i seguenti documenti: a. Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante; b. Delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia di approvazione del Patto di Integrità; c. Informativa trattamento dei dati personali per le finalità della gara.

Tutti gli atti e i modelli di gara sono disponibili sul profilo della Stazione Appaltante all'indirizzo: [www.comune.rozzano.mi.it](http://www.comune.rozzano.mi.it), all'Albo Pretorio elettronico e in Amministrazione Aperta e, poiché la procedura sarà svolta ai sensi dell'art. 25 del Codice sulla piattaforma informatica di ARIA Lombardia denominata Sintel accessibile all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it). (piattaforma di intermediazione elettronica denominata Sintel). L'affidamento dell'appalto è disciplinato dal presente atto e suoi allegati. Le offerte dovranno essere formulate dagli o.e. e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale di ARIA SpA della Regione Lombardia denominato SinTel accessibile all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/domande-frequenti-per-le-imprese>. Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità. Il funzionamento della piattaforma SinTel di Aria SpA avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature) del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) del codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e

delle Linee Guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma Sintel di ARIA SpA comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma Sintel di Aria SpA avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 co. 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: a. Parità di trattamento tra gli operatori economici; b. Trasparenza e tracciabilità delle operazioni; c. Standardizzazione dei documenti; d. Comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del c.c.; e. Comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del c.c.; f. Segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione; g. Gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'o.e. e/o aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma SinTel di Aria Spa.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 25 e 26 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione della Stazione Appaltante e ai sensi dell'art. 52 del medesimo decreto, qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tali da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento, con un commento obbligatorio relativo all'operazione effettuata. La Stazione Appaltante potrà disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale. [www.comune.rozzano.mi.it](http://www.comune.rozzano.mi.it) all'apposita sez. dei bandi e contratti. La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'o.e., non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Nei casi di sospensione o proroga di cui al precedente punto, la Stazione Appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli o.e. che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La Stazione Appaltante pubblicherà la notizia della proroga o sospensione dei termini all'apposita sezione "Documentazione di gara" della piattaforma Sintel, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi. In ogni caso, la Stazione Appaltante, qualora dovessero verificarsi malfunzionamenti, ne darà comunicazione all'AGID ai fini dell'applicazione dell'art. 32 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). La sospensione e/o l'annullamento non sono previste nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dai concorrenti. Per l'operatività dell'operatore economico sulla piattaforma SinTel si rimanda ai manuali presenti e disponibili sulla stessa piattaforma. Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente a quanto contenuto in tali atti.

#### **ART. 4 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 29 del Codice, i chiarimenti e le informazioni riguardanti la procedura di gara saranno resi in forma anonima e generica, a beneficio di qualunque operatore interessato e saranno pubblicati come FAQ sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione dedicata alla procedura in oggetto e nella sezione dedicata alla "Documentazione di gara" della piattaforma Sintel. Gli operatori interessati sono, pertanto, invitati a prendere periodicamente visione su tali siti di quanto eventualmente pubblicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

#### **ART. 5 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra S.A. e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. n. 82/05 tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto

dalle stesse, mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. n. 82/05, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. del D. Lgs. n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. Ai sensi degli articoli 25, 29, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 90, 99, 111, 101 del Codice e tra la Stazione Appaltante e gli o.e. si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite la funzione "Comunicazioni procedura" della piattaforma Sintel, e, anche o in subordine, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo). La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Saranno inviate tramite tale canale anche le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) all'attivazione del soccorso istruttorio; d) all'attivazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; e) alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio; f) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ovvero tramite il domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. citati. Il concorrente si assume la responsabilità di controllare costantemente ciascuno dei suddetti recapiti. Il momento, data ed orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal DPR n. 101/02. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari di cui all'art. 67 e 68 del codice, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli o.e. raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli o.e. ausiliari. "Per i soggetti di cui agli artt. citati (RTI, consorzi, ecc.), i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura prevista dai commi dell'art 68 (ad es.: co. 11, 12, 13) D. Lgs. n. 36/2023 e smi. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e nell'apposita sezione "Documentazione di gara" di Sintel.

Ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SinTel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email: [supporto@arcalombardia.it](mailto:supporto@arcalombardia.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

## **ART. 6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 65 co 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 1, lett. l) dell'Allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti richiesti. Rientrano nella definizione di operatori economici quelli previsti dalla lettera a) alla lettera h) del co. 2 del medesimo articolo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 37 del D. L. 31 maggio 2010 n. 78). Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano

imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede a informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 6 (sei) giorni dalla data di ricevimento, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

## **6.1 REQUISITI GENERALI**

Alla presente procedura si applica quanto previsto, tra gli altri, dagli artt. da 94 a 100, 102, 104, 107, 108,109, 110, 101 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi, non escludendo altri articoli applicabili del decreto citato. Si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. del Titolo IV Capo II "I Requisiti di ordine Generale" del Codice e a quanto previsto nel presente atto. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. I requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico sia che partecipi alla gara in forma singola o associata (quale componente di raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, rete) nonché dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici (in caso di consorzi stabili o di consorzi tra imprese artigiane o tra cooperative di produzione e lavoro). Ai sensi dell'art. 65 co 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 1, lett. l) dell'Allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti richiesti. Rientrano nella definizione di operatori economici quelli previsti dalla lettera a) alla lettera h) del co. 2 del medesimo articolo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 37 del D. L. 31 maggio 2010 n. 78). Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola

o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale; c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede a informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 6 (sei) giorni dalla data di ricevimento, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. I partecipanti alla procedura non dovranno risultare in alcuna delle condizioni di esclusione automatica di cui all'art. 94 e non automatica di cui all'art. 95 del D. Lgs. 36/2023 e smi.

**SELF CLEANING** - Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente: - - descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice; - - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di

esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 6.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

### **Requisiti selettivi:**

**A) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE** – Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. La società dovrà risultare "ATTIVA".

**Solo per le società Cooperative:** Iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. 23/06/2004.

Per l'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

- possedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali ovvero essere in grado di impegnarsi a dotarsi della medesima prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, in caso di aggiudicazione dell'appalto;

- possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

**B) REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA:** non richiesto/assolto con SOA

**C) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE:**

a) Possesso di idonea qualificazione SOA in conformità all'Allegato II.12 come richiamato dall'art. 100 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi per la **categoria OG 3 cl. II**.

**Non** trova applicazione la dimostrazione del possesso di capacità tecnico-professionale tramite i requisiti sostitutivi all'attestazione SOA di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), b) e c) dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 e smi.

**Trova** applicazione l'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 e smi relativa all'abilitazione dell'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria qualificazione con classifica incrementata di un quinto.

Ai sensi dell'art. 16, comma 5, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 e smi, l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Nel caso di **verifica triennale** è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di affidamento.

Il **rinnovo** dell'attestazione, ai sensi del comma 6 del citato articolo, può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.

Qualora la procedura di rinnovo, al momento dell'invio dell'offerta, non sia ancora conclusa, è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di affidamento è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'operatore economico sarà considerato privo di qualificazione e quindi **escluso** dalla procedura.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo "OG" è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso, da parte dell'utilizzatore finale. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 (che disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00= di cui all'art. 100 comma 4 del Codice) la classificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12.

Ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65 comma 2 lettera e) del Codice, i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. f) del Codice e i soggetti di cui all'art. 65 comma 1 lettera h) del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono. Si ritiene altresì (vedasi Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873 secondo cui "tramite l'istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.47)", che l'istituto del subappalto "necessario" o "qualificante" continui a potersi applicare, fatti salvi espressi divieti della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 104 comma 11.

#### **INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio /GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, di valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

### Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

### Requisiti di capacità economico-finanziaria

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) del Codice utilizzano i requisiti proprio e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esecuzione.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

## **REQUISITI PER LA FASE DI ESECUZIONE**

- possesso della c.d. patente a punti ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

*oppure/e, in caso di subappalto*

- impegno a individuare imprese, in esecuzione, in possesso della c.d. patente a punti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

La S.A., prima della stipula del contratto, verificherà il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, della normativa relativa alla c.d. patente a punti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008).

## **ART. 7 GESTIONE DEL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - VERIFICA REQUISITI (art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi)**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è comprovabile mediante i documenti richiesti nel presente atto, avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'o.e.: FVOE. Nella nuova versione del FVOE 2.0 è attivo un meccanismo di richiesta da parte della SA per l'approvazione da parte dell'OE dell'accesso ai documenti. La Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 definisce le funzioni del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico ovvero, consentire alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici e agli Operatori Economici di inserire a sistema tutti quei documenti la cui produzione è a proprio carico. In maniera più dettagliata, così come richiamato dall'art 24 del d.lgs. 36/2023 e smi, il FVOE consente la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari ed ai subappaltatori ed effettua il controllo della permanenza dei requisiti, in fase di esecuzione del contratto. Conseguentemente in questo modo le stazioni appaltanti, gli enti certificanti, gli enti

concedenti possano garantire la correttezza, la veridicità, la trasparenza dei dati e delle informazioni acquisite. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Per gli o.e. non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati di cui alla lettera a) è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del DPR n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71 comma 2 del medesimo decreto.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5-bis dell'art 35 del Codice, come modificato dall'art. 11 del Correttivo appalti (D. Lgs. n- 209/2024), in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dallo stesso.

Ai sensi dell'art. 31 del Correttivo al Codice (D. Lgs. n. 209/24), in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità a esso connessi ai sensi dell'art. 24 del Codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione, che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1. 2 dell'art. 99 del Codice.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore previo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contatto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

#### **ART. 8 IMPEGNO SPECIFICO DELL'OPERATORE ECONOMICO**

Ai sensi dell'art. 102 del Codice all'operatore economico partecipate alla procedura si chiede di: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. La disposizione è riferibile principalmente (ma non solo) agli appalti a elevata intensità di manodopera, nonché a tutte le tipologie di appalti nei quali siano concretamente sviluppabili modelli organizzativi tali da valorizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il comma 2 dell'art. 102 prevede che ogni operatore economico sia tenuto a indicare nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere agli stessi impegni: rispetto a queste dichiarazioni, la Stazione Appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo (anche con le modalità di verifica delle offerte anormalmente basse), solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario. Il riscontro agli impegni formulati dall'operatore economico, pertanto, si sostanzia in un accertamento specifico (componibile con le operazioni di verifica dell'anomalia, ma da svilupparsi anche nei casi in cui non siano rilevate offerte anomale) immediatamente successivo alla conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte, con una proiezione nella fase di esecuzione, nell'ambito della quale la Stazione Appaltante deve rilevare l'effettivo rispetto di tali determinazioni d'obbligo.

#### **ART. 9 GARANZIA PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 106 co 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi è richiesta la cauzione provvisoria pari al 1per cento (€ 5.000,00=) del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fidejussione. La cauzione è costituita presso l'Istituto incaricato del servizio di Tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10 del medesimo

articolo citato. La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 dell'art. 106 del Codice a scelta dell'operatore economico può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia fidejussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; essa deve altresì essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforma operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter co. 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 co. 1. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117 comma 12; si applicano, inoltre, i periodi secondo e terzo dello stesso comma. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione. La fideiussione deve: a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante); b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio; c) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; d) prevedere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; e) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori ... [indicare] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fidejussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Le garanzie presentate dagli altri operatori economici non aggiudicatari sono automaticamente svincolate al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario.

**Si tenga conto di quanto previsto dall'art. 19 del Correttivo Appalti (D. Lgs. n. 209/2024), il quale aggiunge all'art. 53 del Codice il comma 4-bis la seguente previsione: “alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2”.**

È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita **prima** (data certa) della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

RIFERIMENTI della Tesoreria della Stazione Appaltante (Tesoreria Monte Paschi – IBAN: 181010303368000003137627 – causale: “Versamento cauzione provvisoria per partecipazione alla “PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DELL'OSPEDALE DI COMUNITA' – CIG: B81413122E” Il concorrente è tenuto ad allegare la documentazione comprovante l'avvenuto versamento. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>  
[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf) ■  
[http://www.ivass.it/ivass/impreses\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp)

**ART. 10 AVVALIMENTO (ART. 104 D. LGS. 36/2023 e smi così come modificato dall'art.34 del Correttivo al Codice – D. Lgs. n. 209/24).**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto dedicato e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese a uno stesso centro decisionale. La Stazione Appaltante può comunque chiedere a entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L'ausiliario deve: a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) possedere i requisiti di cui all'articolo 5 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto A) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore. Ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del Codice, i seguenti compiti essenziali: "posa delle isole ecologiche ingegnerizzate" sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, da un partecipante al raggruppamento. Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'o.e., singolo o associato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui agli artt. del Codice Ciati nell'art. 5 del presente atto, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei rapporti tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali/giuridici e di idoneità professionale (ad es.: iscrizione alla CCIAA e iscrizione a specifici Albi). L'o.e. che intenda avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà dichiarare nel proprio DGUE, parte II, sezione C, l'intenzione di volersi avvalere di tale opzione e dovrà produrre la documentazione di seguito riportata, dimostrando che disporrà dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Il concorrente pertanto dovrà allegare, attraverso scansione a sistema, le seguenti dichiarazioni sottoscritte dall'impresa ausiliaria attestanti: - il possesso (da parte dell'impresa ausiliaria stessa) dei requisiti generali di cui all'articolo 94 e succ. del Codice, attraverso compilazione di un proprio DGUE distinto da quello dell'o.e. ausiliato; - il possesso (da parte della medesima ausiliaria) dei requisiti di carattere tecnico e professionale e delle risorse oggetto di avvalimento, attraverso compilazione di un proprio DGUE distinto da quello dell'o.e. ausiliato; - obbligo (ovvero dichiarazione di impegno) da parte dell'impresa ausiliaria verso il concorrente ausiliato e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente stesso. Detta dichiarazione sarà resa all'interno del DGUE, Parte II, sezione C. L'o.e. dovrà inserire nell'apposito spazio del sistema telematico l'originale del contratto firmato digitalmente in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Si ricorda che l'impresa ausiliaria al fine di rendere le suddette dichiarazioni dovrà presentare un DGUE distinto da quello dell'o.e., debitamente compilato e sottoscritto. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 94 al 98 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente. L'impresa ausiliaria deve possedere i requisiti previsti generali e speciali previsti dal Codice, oltre al requisito speciale oggetto di avvalimento, e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. A eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove

essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante consente, ai sensi dell'art. 104 co. 6, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità previste, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento in linea con quanto stabilito dall'art. citato del codice degli appalti, salvo termine ridotto per esigenze di urgenza per la conclusione del procedimento di affidamento del servizio oggetto della presente procedura, decorrente dal ricevimento della richiesta inviata tramite la piattaforma SinTel. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta e nel caso del contratto di avalimento a condizione che sia sottoscritto anteriormente alla data di scadenza delle offerte. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento, a meno che, come stabilito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2016, non è ammissibile «un'interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avalimento in ipotesi (...) in cui una parte dell'oggetto del contratto di avalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

#### **ART. 11 SUBAPPALTO (art. 119 del Codice, come modificato dall'art. 41 del Correttivo al Codice)**

Alla presente procedura si applica quanto previsto dall'art. 41 del Correttivo appalti che ha modificato l'art. 119 del Codice. Nel caso in cui il concorrente ricorre al subappalto nelle categorie scorporabili (se previste) a base di gara per sopperire a un difetto di qualificazione (c.d. subappalto qualificante/necessario), nella dichiarazione di subappalto dovrà espressamente manifestare la volontà di avvalersi di subappalto necessario, cioè di subappaltare i lavori della/e categoria/e in gara perché privo di corrispondente qualificazione **(TAR Roma, 03.01.2025 n. 70)**.

In particolare, nell'art. 119, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, è stato aggiunto che i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono comunque indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Inoltre, è stato aggiunto il comma 2-bis dell'[art. 119 del D. Leg.vo 36/2023](#), ai sensi del quale nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto.

Nel comma 12 dell'[art. 119 del D. Leg.vo 36/2023](#) è specificato che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nel comma 17 dell'[art. 119 del D. Leg.vo 36/2023](#) si precisa che, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata), si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal medesimo [art. 119 del D. Leg.vo 36/2023](#) e da altri articoli del Codice in tema di subappalto. Al comma 20 dell'[art. 119 del D. Leg.vo 36/2023](#) è reso esplicito che i certificati richiesti dai subappaltatori relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

## **ART. 12 IDENTIFICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE – VERIFICA DELLE CONGRUITA' DEL CCNL OFFERTO (DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA) (art.2 del Correttivo all'art. 11 del Codice – D. Lgs. n. 36/2024)**

Tenuto conto che:

- il Correttivo al Codice lascia fermo il *“Principio”* generale fissato dall'art. 11, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2024 e smi: *“ Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”*.

- le innovazioni apportate dal decreto Correttivo al Codice riguardano il comma 2 dell'art. 11 del Codice che, nella versione vigente dal 31 dicembre 2024, conferma l'obbligo delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente e aggiunge che a tale indicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono procedere *“... in conformità al comma 1 e all'allegato I.01”*;

- le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione del contratto collettivo da indicare fra quelli connessi all'oggetto dell'appalto o della concessione, privilegiano, come richiesto in primo luogo dall'art. 11 del Codice, il contratto stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative e, in concreto, indicano il contratto collettivo a cui ha fatto riferimento il Ministero del lavoro per la redazione delle tabelle di determinazione del costo medio del lavoro a stregua dell'art. 41, comma 13 del Codice;

- al fine dar seguito alla metodologia per la rilevazione della stretta connessione (dell'ambito di applicazione) del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto del presente appalto da eseguire indicata dall'Allegato I.01 del Correttivo al Codice, la prescrizione fornita è di far riferimento ai codici ATECO definiti dall'ISTAT e alla classificazione dei contratti collettivi effettuata dal CNEL (Banca dati del consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), si precisa quanto segue: ai sensi degli art. 11 (così come modificato dall'art. 2 del Decreto Correttivo) comma 2 e art. 41 comma 13 del Codice, e in conformità a quanto previsto dall'Allegato I.01, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è identificato con un codice alfanumerico (articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha istituito il codice alfanumerico unico per indicare i contratti collettivi nazionali di lavoro). L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato, inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa alla documentazione dell'offerta economica (vedasi art. dedicato nel presente atto). L'operatore economico, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi, dovrà tenere conto, nella formulazione dell'offerta, dei costi specifici della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi all'esercizio dell'attività svolta. Tali costi sono a carico dell'impresa e compresi nel prezzo offerto. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Il contratto collettivo applicato è quello di categoria vigente nel luogo di lavoro.

Ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'art. m3 dell'Allegato I.01 *“Contratti collettivi”* di cui all'art. 73 del Correttivo al Codice: *“Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, i contratti collettivi nazionali di lavori classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.*

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del Codice, la Stazione Appaltante non può imporre a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.

I criteri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 di cui all'art. 2 dell'Allegato I.01 al D. Lgs. n. 209/2024 (correttivo al Codice Appalti) si applicano, in quanto compatibili, anche all'individuazione dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del codice.

Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4 del Codice e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione Appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato I.01 adottato dal Correttivo al Codice Appalti: *“Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro”*: 1. Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative. La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:

- a) retribuzione tabellare annuale;
- b) indennità di contingenza;
- c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
- d) eventuali mensilità aggiuntive.
- e) eventuali ulteriori indennità previste.

3. La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
- b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
- c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
- d) disciplina compensativa relativa alle festività sopresse;
- e) durata del periodo di prova;
- f) durata del periodo di preavviso;
- g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
- h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;
- i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
- l) monte ore di permessi retribuiti;
- m) disciplina relativa alla bilateralità;
- n) obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico;
- o) previdenza integrativa;
- p) sanità integrativa.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.

Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.01- Verifica della dichiarazione di equivalenza:

1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.

2. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la Stazione Appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.

#### **ART. 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia. L'affidamento si intenderà definitivo per l'amministrazione dopo le intervenute approvazioni di legge. L'operatore partecipante prende atto e accetta che la trasmissione dell'offerta avvenga esclusivamente attraverso dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della trasmissione dell'offerta. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del fornitore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la Stazione Appaltante e Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo. L'uso della Piattaforma Sintel è disciplinato dal suo documento che riguarda le modalità di utilizzo della piattaforma stessa. Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui alle modalità di utilizzo della piattaforma Sintel e la documentazione che disciplina la presente procedura, prevale quest'ultima. Per partecipare alla procedura di gara, entro e non oltre il termine indicato, gli o.e. interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Lombardia, accessibile all'indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) ed inserire la documentazione come di seguito indicato. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/05. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine di scadenza

di presentazione, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei Concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste **pena l'esclusione** dalla presente procedura. Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli o.e. che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art.29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali e che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli o.e. che partecipano alla presente procedura di gara verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori da DigitPA. **Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione degli atti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice. Nelle apposite caselle dedicate all'invio della documentazione amministrativa prima e dell'offerta poi, il concorrente dovrà produrre la documentazione amministrativa e tecnico/economica nei formati consentiti, ovvero con equivalenti software di compressione dati. Qualora sia richiesto dal sistema, ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi file (=documenti) può essere utilizzato un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, per la presentazione della documentazione amministrativa e dell'Offerta tecnica. La documentazione di gara richiesta dal presente atto prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A. Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del soggetto partecipante verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta. Il concorrente ha l'onere di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta. Sintel, inoltre, consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo. Fermo restando quanto indicato all'art. 79, co. 5-bis, del Codice, il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e l'Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito. L'offerta si considera ricevuta nel tempo risultante dai log del Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema stesso. Il concorrente può presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono più essere ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte della Stazione Appaltante. L'offerta è immodificabile per l'intero periodo di validità del contratto. L'offerta formulata dall'o.e. concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile, il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine, la proposta contrattuale diventa irrevocabile. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata, nonché di tutta la documentazione allegata (eventuale copertura assicurativa, cauzione provvisoria, ecc.). Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nei modi prescritti dagli artt. da 65 a 69 del D. Lgs. 36/2023 e smi, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste per l'accreditamento al portale di ARIA Lombardia denominato SinTel. Solo l'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla gara. È motivo di esclusione dalla gara l'aver amministratori muniti di potere di rappresentanza in comune con altre ditte partecipanti alla gara. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Qualora i soggetti di cui all'art. 68 del Codice, non siano ancora costituiti, l'offerta dovrà essere unica redatta dalla società capogruppo/mandataria del raggruppamento costituendo e sottoscritta, a pena d'esclusione, da tutti i soggetti che andranno a costituire il raggruppamento o il consorzio. Nel caso di imprese riunite, l'offerta deve essere espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti". Ai sensi dell'art. 48, c. 2, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione sui siti informatici di cui al quadro riepilogativo; l'operatore economico li può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure li deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo. Qualora siano prodotti documenti che compongono l'offerta sottoscritti da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico deve allegare copia scansionata della procura notarile che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico. L'offerta dovrà essere composta dalle seguenti buste virtuali: a) dalla busta telematica "A - Documentazione amministrativa"; b) dalla Busta "B - Offerta Economica" - l'offerta economica sarà caricata secondo le modalità previste dalla piattaforma e a quanto previsto nel presente atto.

La mancata separazione dei file relativi all'offerta economica da quelli della documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta telematica dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione. A pena di esclusione non sono ammesse: A) le offerte pari o in aumento rispetto all'importo a base di appalto, né le offerte espresse con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto; B) le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente. Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, la falsa dichiarazione: A) comporta sanzioni penali; B) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura. Con la presentazione delle offerte si intendono accettate da parte dei concorrenti tutte le condizioni espresse nel presente atto e suoi allegati, in particolare: A) Di aver giudicato l'offerta fatta nel suo complesso remunerativa; B) Di aver preso esatta conoscenza della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta; C) Di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva i patti e le condizioni previste per l'affidamento.

#### **ART. 13.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRODURRE– CONTENUTO DELLA BUSTA A - AMMINISTRATIVA**

Nell'apposito campo "Requisiti amministrativi" presente sulla piattaforma Sintel il concorrente dovrà inserire, in un unico formato "zip", ovvero "rar", ovvero "7z", ovvero equivalenti software di compressione dati, la BUSTA AMMINISTRATIVA A i cui documenti in essa contenuti dovranno essere firmati digitalmente: a. dal Legale Rappresentante o Procuratore della mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta; b. dal Legale Rappresentante o Procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE, nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito; c. dal Legale Rappresentante o Procuratore del Consorzio, nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45, lettere b) e c) del Codice; d. nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 45 lettera f) del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33: 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'o.e. che riveste le funzioni di organo comune; 2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal Legale Rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal Legale Rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal Legale Rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

#### **DOCUMENTI:**

##### **➤ ALLEGATO 1 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) in formato xml:**

N.B.: ai sensi di quanto previsto dall'art. 225 del D. Lgs. nr. 36/2023 e s.m.i., che ha reso operativo il sistema del ciclo di vita dell'appalto, la S.A. si avvale per la gestione della procedura del sistema MIAP della piattaforma SinTel di Aria Lombardia SpA. In tal senso, sul MIAP è stato elaborato il DGUE messo a disposizione in formato .xml e PDF. L'operatore economico dovrà seguire le istruzioni della piattaforma per rendere il DGUE. Ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 36/2023 e

smi, la Stazione Appaltante accetta il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE) in quanto si tratta di un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti. Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione UE 2016/7 del 5 gennaio 2016. Tutti i concorrenti, compresa l'eventuale impresa ausiliaria, dovranno rendere le dichiarazioni contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) relative ai requisiti generali richiesti dall'art. 94 e succ. del Codice e al possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla presente procedura, nonché le altre dichiarazioni ivi previste. In presenza di provvedimenti penali di cui al comma 94 e suc. del Codice, il concorrente dovrà dimostrare completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) è concepito e previsto principalmente in formato XML, ma può essere anche presentato in formato [PDF](#) (firmato digitalmente), generato a partire dall'XML, come allegato alla documentazione amministrativa e utilizzato per l'interoperabilità tra le diverse piattaforme e per la sua elaborazione automatizzata. Non è previsto di presentare il DGUE direttamente in formato Word, in quanto non è il formato standard per la compilazione e gestione elettronica del documento.

#### **Procedura consigliata:**

1. Compilare il DGUE in formato XML, utilizzando l'apposito strumento online o una piattaforma di e-procurement. Selezionare il pulsante **CREA DGUE REQUEST** per procedere con la compilazione **del DGUE** direttamente dalla Piattaforma. Cliccando sul tasto "Compila **DGUE** Response" sarà chiesto all'OE di caricare la eDGUE Request prodotta dalla SA in formato **xml**.
2. Generare il file PDF del DGUE.
  - **ALLEGARE: eDGUE sia in formato .xml (NON firmato digitalmente) che in formato .pdf. (quest'ultimo firmato digitalmente dal legale rappresentante).**

NOTA BENE: Il DGUE contiene le dichiarazioni in ordine ai requisiti previsti agli artt. citati del Codice. Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti. Tutti i concorrenti, compresa l'eventuale impresa ausiliaria, dovranno rendere le dichiarazioni contenute nel **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** relative ai requisiti generali richiesti dall'art. 94 e succ. del Codice e al possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla presente procedura, nonché le altre dichiarazioni ivi previste. **In presenza di provvedimenti penali di cui al comma 94 e suc. del Codice, il concorrente dovrà dimostrare completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: - a. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI; - b. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; d. originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; e. Dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli o.e. che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94 e succ. del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato

presso la società incorporata, fusasi e che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'atto di gara.

Si precisa che in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando le singole sezioni dedicate ad ogni operatore economico partecipante (mandante/mandataria/consorzio/consorziata). Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni: indicazione, ai sensi dell'art. 105 commi 4 lettera c) delle prestazioni che intende subappaltare indicando la relativa quota e categoria; nel caso in cui le condanne per i reati dell'art. 94 e succ. del Codice si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'o.e., atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

#### **Segue documentazione amministrativa:**

➤ **ALLEGATO 2 (Modello)** – Domanda di partecipazione da presentare in bollo, resa secondo il modello allegato. E' resa per i soci e/o per il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; di tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; di tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la Legale Rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, di tutti i membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, di tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (l'obbligo di rendere le dichiarazioni di cui agli artt. da 94 e succ. D. Lgs. 36/2023 e smi, può essere assolto dal Legale Rappresentante anche avuto riguardo a soggetti terzi muniti di rappresentanza, ivi compresi i cessati, con l'obbligo di indicare i dati identificativi dei medesimi soggetti per i quali le dichiarazioni vengono rese). Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98 comma 4 lett. g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- - le gravi infrazioni di cui all'art. 95 comma 1 lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- - gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- - tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante dei fatti e del provvedimento che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:

- a) dal concorrente che partecipa in forma singola;
- b) nel caso di raggruppamento temporanei o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- c) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo.

Nel caso di aggregazioni di retisti:

d) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D. L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

d1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D. L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

d2) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

d3) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

➤ **ALLEGATO: dich impegno** per rilascio fidejussione: solo in caso di versamento alla Tesoreria dell'ente. Tale dichiarazione è di norma contenuta nell'Allegato della garanzia fidejussoria, rilasciata da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Qualora tale dichiarazione dovesse essere rilasciata da soggetto diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria, l'operatore economico è tenuto ad allegare alla documentazione la dichiarazione stessa sottoscritta digitalmente dal soggetto alla stessa autorizzato;

➤ **ALLEGATO: dich. Impegno rinnovo** fidejussione solo in caso di versamento alla Tesoreria dell'ente. Tale dichiarazione è di norma contenuta nell'Allegato della garanzia fidejussoria rilasciata da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106 del Codice, a rinnovare la garanzia (cauzione provvisoria) richiesta per la partecipazione alla procedura in oggetto di ulteriori 180 giorni, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui alla scadenza di validità della cauzione provvisoria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Qualora tale dichiarazione dovesse essere rilasciata da soggetto diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria, l'operatore economico è tenuto ad allegare alla documentazione la dichiarazione stessa sottoscritta digitalmente dal soggetto alla stessa autorizzato.

NOTA BENE: Le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) devono comunque essere rese in caso di versamento in contanti della cauzione provvisoria o se la garanzia provvisoria allegata non le preveda esplicitamente;

➤ **ALLEGATO 3:** Patto Integrità;

➤ **ALLEGATO 4:** dichiarazione titolare effettivo;

➤ **ALLEGATO 5:** Dichiarazione standard minimi sociali

➤ **ALLEGATO AVVALIMENTO** (se ricorre il caso) (a cura dell'operatore economico): Eventuale documentazione per l'avvalimento dei requisiti: il concorrente singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 104 del decreto citato avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara: - A. Una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; - B. Una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 94 e succ del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; - C. Una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente stesso; - D. Una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata; - E. In originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; - F. Ulteriori eventuali dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie alla partecipazione alla procedura di gara.

➤ **ALLEGATO– (eventuale) Copia della procura Unicamente nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante del concorrente:** anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità valido del sottoscrittore.

➤ **ALLEGATO - comprova dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC € 33,00= (salvo aggiornamenti intervenuti):** i concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo definito sulla base del valore del singolo lotto a cui si intende partecipare secondo le modalità di cui alla delibera dell'Autorità n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata in G.U. n. 64 in data 17 marzo 2022. Indicazioni operative: per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento prescelta, l'operatore economico utilizza il "Servizio Riscossione Contributi" sul sito dell'ANAC, accedendo con le credenziali da questo rilasciate e inserendo il Codice CIG che identifica la presente procedura. Si precisa che il versamento della contribuzione deve essere effettuato indicando il Codice fiscale dell'operatore economico concorrente e non del legale rappresentante o di altra persona fisica che effettui materialmente il pagamento. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante

accerta il pagamento mediante consultazione del sistema. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta;

➤ **ALL. - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA:** rilasciata ai sensi dell'art. 106 del Codice pari al 1%. – Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

➤ **ALL. AVVENUTO SOPRALLUOGO:** non richiesto

➤ **ALL. - Ricevuta** attestante il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, relativa all'istanza di partecipazione alla procedura (dovuta in caso di partecipazione a procedura aperta). La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

Relativamente alle modalità di presentazione della documentazione comprovante il pagamento dell'imposta di bollo, si specifica che: - In caso di assolvimento del pagamento del bollo in modo virtuale andrà inserita la frase sul fac-simile della domanda di partecipazione: "L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale delle Entrate n. 16/E del 14 aprile 2015; - In caso di assolvimento in modo cartaceo, la marca da bollo andrà apposta sul documento cartaceo annullandola con un tratto e caricando sulla piattaforma la scansione della domanda provvista di bollo debitamente firmata digitalmente; - in caso di assolvimento dell'imposta di bollo su documenti informatici ai sensi del Decreto Del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, andrà caricato sulla piattaforma la scansione del modello F24 quietanzato unitamente alla domanda di partecipazione.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la dichiarazione di avvalimento; 3. il contratto di avvalimento. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### **DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:** - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; - dichiarazione delle parti del servizio/servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:** - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila; - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:** -

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: . a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. le parti del servizio/servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:** - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:** - copia del contratto di rete; - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune; - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:** - copia del contratto di rete, - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, - dichiarazione delle parti del servizio o della servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:** - copia del contratto di rete - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio o della servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Tutte le dichiarazioni di cui ai punti precedenti potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

#### **ART. 14 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena d'esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge pari a € 33,00= in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta nella Busta A – Documentazione Amministrativa. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 1. online mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'ANAC, scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA, collegandosi al "Servizio Gestione Contributi Gara", generando avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Unico Versamento) e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da allegare all'offerta; 2. - pagamento mediante avviso, utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE. Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC. a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. E' sanabile attraverso il procedimento del soccorso istruttorio la mancata presentazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo ad ANAC in fase di presentazione dell'offerta solo in caso in cui l'o.e dimostri che a data di versamento é antecedente alla data di scadenza di presentazione dell'offerta (ossia, a dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo in data antecedente alla data di scadenza di presentazione dell'offerta). In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE. La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara; qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso

istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

#### **ART. 15 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. A norma di quanto previsto dall'art. citato, l'operatore economico che non adempie alle richieste della S.A: nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo in esame del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta e nel caso del contratto di avalimento a condizione che sia sottoscritto anteriormente alla data di scadenza delle offerte. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento, a meno che, come stabilito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2016, non è ammissibile «un'interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avalimento in ipotesi (...) in cui una parte dell'oggetto del contratto di avalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile. È sanabile attraverso il procedimento del soccorso istruttorio la mancata presentazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo ad ANAC in fase di presentazione dell'offerta solo in caso in cui l'o.e dimostri che la data di versamento è antecedente alla data di scadenza di presentazione dell'offerta (ossia, a dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo in data antecedente alla data di scadenza di presentazione dell'offerta).

#### **ART. 16 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA – art. 91 del Codice**

Attraverso l'apposita funzionalità "invia offerta economica" della piattaforma SinTel il concorrente, a pena d'esclusione, dovrà formulare la propria offerta – utilizzando il "Modello Offerta Economica" in bollo messo a disposizione dalla Stazione Appaltante - consistente nella percentuale di sconto sull'importo posto a base di gara al netto dell'IVA di legge, compilando gli appositi spazi della piattaforma Sintel. Il minor prezzo (% di sconto) dovrà essere espresso in cifre e in lettere (in caso di discordanza è valida l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione). Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico va calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

L'offerta economica deve comprendere anche i costi della manodopera che, pur indicati separatamente, concorrono alla determinazione del valore economico complessivo. Non è possibile scorporre i costi della manodopera e sottrarli all'offerta, dichiarando un importo parziale: ciò integra una violazione del principio di immodificabilità dell'offerta, impedendo qualsiasi integrazione postuma in fase di verifica. il ribasso può riguardare anche i costi della manodopera, ma in tal caso deve essere motivato in base a una più efficiente organizzazione aziendale, come previsto espressamente dal comma 14 dell'art. 41.

*N.B.: Agenzia Entrate: imposta di bollo su atti di gara e contratti - Con la risposta ad interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei seguenti atti: - solo la "domanda di partecipazione" alla procedura di gara negoziata non rientra tra gli atti previsti dall'art. 3 della Tariffa, per cui non deve essere assoggettato a imposta di bollo; - stesso discorso per la "manifestazione di interesse"; - per quanto riguarda le offerte economiche non seguite dall'accettazione da parte della Stazione Appaltante, ricorda che già con risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 era stato chiarito che esse non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. La mancanza dell'imposta di bollo non darà luogo all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, trattandosi di carenza formale, ma la S.A. si riserva di farne denuncia all'Agenzia delle Entrate.*

Quanto offerto in fase di gara è strettamente vincolante per il soggetto aggiudicatario e la non realizzazione di quanto proposto e valutato in sede di gara può essere motivo di risoluzione del contratto. Tutti i costi sono a carico dell'impresa e compresi nel compenso.

**PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA:** L'offerta economica e la documentazione allegata, a pena di esclusione dovrà:

- a) essere sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante della ditta o da un suo procuratore;
- b) nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del Legale Rappresentante va allegata la relativa procura;
- c) non contenere alcun riferimento a elementi dell'offerta tecnica.

**Nella stessa busta il concorrente dovrà inserire i seguenti documenti debitamente compilati in ogni loro parte e firmati digitalmente dal legale rappresentante:**

- **ALLEGATO 8:** giustificativo offerta economica (SEMPRE)
- **(solo in caso di CCNL diverso da quello indicato dalla S.A. negli atti di gara) ALLEGATO 9:** Relazione giustificativa per l'**equivalenza** del CCNL dell'operatore economico, nella quale dovranno essere illustrati i motivi tecnici ed economici che hanno consentito all'operatore economico di praticare il ribasso offerto specificando, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, se soggetto o meno a ribasso (*in caso di ribasso, l'operatore economico giustifica il costo della manodopera offerto dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell'anomalia ex art. 110 del Codice*), al fine di consentire al RUP l'immediata valutazione dell'offerta presentata.

#### **ELEMENTI ECONOMICI DELL'OFFERTA**

**L'offerta deve essere fissata tenendo conto dei minimi retributivi e degli oneri accessori, contributivi e previdenziali stabiliti dal C.C.N.L. del settore di riferimento e dalle leggi vigenti in materia, nonché delle spese generali ed utili d'impresa.**

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice nella formulazione della propria offerta dovrà indicare agli appositi campi previsti sulla piattaforma SinTel:

1. i costi aziendali dei costi specifici per la sicurezza sul luogo di lavoro connessi all'esercizio dell'attività svolta;
2. a pena di esclusione in sede di presentazione dell'offerta **in base alla propria organizzazione aziendale i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali stimati.**

Tali costi sono a carico dell'impresa e compresi nel prezzo offerto.

**Si avvisa che l'indicazione di tali costi nell'offerta economica è obbligatoria, a pena d'esclusione.**

\* (**\* Documentazione a supporto delle analisi dei prezzi:** con riferimento alle Analisi dei prezzi fornite dovrà essere altresì prodotta, relativamente alle specifiche voci che verranno espressamente indicate in sede di richiesta dei giustificativi, la documentazione utile al fine di giustificare il prezzo offerto per ciascuna voce. In particolare la Stazione Appaltante richiederà le giustificazioni di quei prezzi relativi a lavorazioni ritenuti anomali rispetto alle valutazioni progettuali e/o che incidono in maniera prevalente sulla globalità del prezzo offerto. Si dovrà trattare di un'offerta scritta di una impresa fornitrice o di una descrizione dettagliata degli elementi (dati documentati) che consentono all'operatore economico di formulare quell'offerta. Con riferimento alle offerte di fornitori si specifica che gli eventuali oneri esclusi dall'offerta del fornitore (es. assistenze, trasporto, mano d'opera etc.) dovranno risultare computati nell'offerta dell'appaltatore).

Si fa presente che:

a. in forza del combinato disposto degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lett. b) del Codice, prima dell'aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante verificherà che il costo del personale indicato dall'offerente non sia inferiore ai minimi salariali retributivi;

b. l'operatore economico **NON** deve fare riferimento a un costo medio del lavoro, ma ai propri costi effettivi, cioè a quanto lui ritiene di dover sostenere in caso di aggiudicazione della commessa, tenuto conto del numero di ore di lavoro da impiegarsi nell'appalto, delle eventuali condizioni di esecuzione migliorative proposte, delle figure professionali che intende impiegare in esso e del loro costo orario effettivo.

c. Il costo della manodopera quantificato dall'**operatore economico** potrà quindi certamente discostarsi da quello *stimato dalla stazione appaltante sulla base dei costi medi tratti dalle tabelle ministeriali*, in quanto i reali valori aziendali possono ben risultare diversi a causa **CCNL** differente della fruizione di agevolazioni di sgravi fiscali o contributivi detrazioni varie nonché le ore effettivamente proposte e i livelli retributivi del proprio organico.

d. Il **costo della manodopera quantificato** non potrà in nessun caso essere inferiore ai **minimi salariali** stabiliti dai contratti collettivi di riferimento , **pena l'esclusione dell'offerta** della procedura per incongruità non giustificabile ( [cfr. art. 110, comma 5, lett. d \)](#) del D. Lgs. n. 36/2023 e smi).

.Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo a base di appalto, a pena di esclusione.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, la stessa dovrà essere presentata secondo quanto prescritto dalla piattaforma Sintel. Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte dal procuratore dovrà essere allegata nella Busta A, copia scansata e firmata digitalmente della procura stessa. Nel caso di imprese riunite, l'offerta deve essere espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti". Qualora i soggetti di cui all'art. 68 del Codice, non siano ancora costituiti, l'offerta dovrà essere unica redatta dalla società capogruppo/mandataria del raggruppamento costituendo e sottoscritta, a pena d'esclusione, da tutti i soggetti che andranno a costituire il raggruppamento o il consorzio. Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente.

L'offerta è imm modificabile per l'intero periodo di validità del contratto. Nella redazione dell'offerta economica, la ditta ha tenuto conto dei costi del lavoro e di quelli relativi alla sicurezza e tali costi sono stati ritenuti adeguati rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni affidate in appalto.

Quanto offerto in fase di gara è strettamente vincolante per il soggetto aggiudicatario e la non realizzazione di quanto proposto e valutato in sede di gara può essere motivo di risoluzione del contratto. Tutti i costi sono a carico dell'impresa e compresi nel compenso.

## **ART. 17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte. I partecipanti saranno avvisati della data e ora di apertura delle buste tramite la funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SinTel.

### **APERTURA BUSTE A**

La data della prima seduta pubblica sarà comunicata tramite la funzione "Comunicazioni procedura" di Sintel agli operatori economici la cui offerta sia presente per la presente procedura. Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora e/o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma Telematica SINTEL. Qualora l'apertura delle Buste amministrative e la verifica del contenuto non comporti l'attivazione del soccorso istruttorio, si procederà di seguito, all'apertura delle buste B e C. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma Telematica SINTEL. La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura: a. della documentazione amministrativa; b. delle offerte tecniche; c. delle offerte economiche; e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.

148/21, la pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa (oppure entro i successivi due giorni). La Piattaforma Telematica SINTEL assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275). Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis). Delle operazioni effettuate sarà data notizia anche mediante estratto del verbale di gara.

Per la presente procedura è stato nominato e indicato negli atti di gara il RUP ai sensi di quanto previsto nell'Allegato I.2 al codice e dell'art. 15 co. 1 dello stesso e del Parere del Presidente ANAC nr. 8/2023 dotato delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è stato nominato per le fasi di: progettazione, affidamento e per l'esecuzione della procedura. Il suo nominativo è indicato negli atti di gara. La Stazione Appaltante ha accertato, prima del conferimento dell'incarico, l'insussistenza delle cause ostative alla nomina del RUP e dei membri della commissione di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001 e agli artt. 31, 77, 78, 216, 42 del codice. Le operazioni amministrative della gara saranno svolte dal RUP di gara coadiuvato, laddove previsto, dalla commissione giudicatrice e provvederà: 1. A verificare sulla piattaforma SINTEL la ricezione dell'offerta (la validità della firma digitale apposta è verificata dalla piattaforma stessa): verifica della correttezza formale e la completezza della documentazione amministrativa presentata (rispetto dei termini, attinenza all'oggetto di gara, ecc.), nonché la regolarità dell'apposizione della firma digitale sui documenti; 2. all'apertura della busta amministrativa e alla mera verifica della presenza del suo contenuto ai fini dell'ammissione alla successiva fase. Il RUP potrà procedere all'attivazione del Soccorso istruttorio (art. 101 del codice) qualora ritenuto necessario richiedendo il supporto della commissione giudicatrice in quanto costituita da esperti; 3. A verificare, sulla base delle dichiarazioni presentate, che non partecipino alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. e nel caso procede a escluderli dalla procedura, nonché a escludere dalla stessa i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale; 5. A verificare, sulla base delle dichiarazioni presentate, che non abbiano partecipato alla gara i consorzi stabili e i consorzi facenti parte del consorzio stesso e/o operatori economico sia in forma individuale sia nelle forme di cui all'art. 48 del codice; 6. A effettuare ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza di motivi di esclusione, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 445/2000 e del Codice.

I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazioni verranno comunque effettuati nei riguardi del primo e del secondo classificato; 7. A redigere apposito verbale relativo alle operazioni di gara; 8. All'adozione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento del servizio e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione presentata, attestante l'assenza dei motivi di esclusione e di cui all'art. 94 e succ. del codice, nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 100 del codice. Ai sensi dell'art. 101 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, il RUP di gara con il supporto dell'ufficio centralizzato gare dell'ente procederà: ai sensi dell'art. 110 del codice in caso di anomalia, a richiedere i giustificativi previsti dall'art. citato al/i soggetto/i rientrante/i in tale fattispecie. La procedura di gara sarà sospesa fino al ricevimento e valutazione di detti giustificativi. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al R.U.P. i casi di esclusione da disporre per: - l'inserimento dell'offerta tecnica nelle buste A; - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 91 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 94 e succ. del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP prende atto della graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione all'autorità competente ad aggiudicare l'appalto.

**17.1.** Una volta effettuato il controllo del contenuto della busta amministrativa ed esaurita l'eventuale fase del soccorso istruttorio, il RUP di gara procederà ad aprire le buste contenenti le offerte economiche degli operatori economici rimasti in gara. Esaurita la procedura di verifica delle eventuali offerte anomale e acquisitone l'esito, il RUP procederà all'individuazione del 1° miglior offerente, la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia.

Delle operazioni di gara verrà redatto apposito verbale. Al fine di giungere all'approvazione della proposta di aggiudicazione e renderla efficace (aggiudicazione definitiva), ai sensi di quanto previsto dal Codice, l'organo competente procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario individuato. Nel caso in cui quest'ultimo non fornisca la prova o non confermi quanto dichiarato, si procederà alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

**ART. 18 ANOMALIA DELL'OFFERTA – VERIFICA (art. 110 del Codice così come modificato dall'art. 38 del Correttivo al Codice – D. Lgs. n. 209/24) -Esclusione automatica delle offerte anomale**

In base a quanto previsto dall'art. 54 comma 1 del codice, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, la Stazione Appaltante prevede, in deroga a quanto previsto dall'art. 110 l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, alle condizioni sotto riportate. Ai sensi dell'Allegato II.2 la stazione appaltante individua, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Codice il Metodo per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. Il RUP procederà alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del seguente metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2.: **METODO A**, utilizzando lo strumento (tabella di calcolo) messo a disposizione dalla piattaforma SinTel. I calcoli vengono effettuati considerando dieci cifre decimali, i risultati vengono esposti con approssimazione alla quinta cifra decimale.

Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia predeterminata. Quando il numero delle offerte è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata. La S.A. verificherà le precisazioni e le giustificazioni fornite dai concorrenti, anche su sua richiesta in ordine agli elementi eventualmente forniti dai concorrenti a giustificazione del minor prezzo. La Stazione Appaltante considererà, comunque, anomale le offerte che presentino un ribasso tale da incidere, direttamente o indirettamente, sul costo del lavoro e/o sulla sicurezza del personale e/o costo delle spese di gestione.

Con il Correttivo al Codice, si specifica che al punto 3 dell'Allegato II.2 al Codice "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte", con riferimento al METODO A, è stata apportata la seguente modifica: *"Tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio"*.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 co 2 del Codice, in presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante richiederà per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 (quindici) giorni. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare gli elementi previsti al co. 3 dalla lettera a) alla lettera c). Ai sensi del co. 4 del medesimo articolo, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono altresì ammesse giustificazioni in relazione ai costi di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. La Stazione Appaltante può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Il punteggio da prendere in considerazione ai fini dell'anomalia è quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta, e non quello più alto risultante dall'eventuale attività di riparametrazione effettuata dalla Stazione Appaltante che abbia previsto di esercitare tale facoltà, la quale ha il solo scopo di «preservare l'equilibrio fra i diversi elementi – qualitativi e quantitativi – stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.

## **ART. 19 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

Esaurita la procedura di verifica delle eventuali offerte anomale e acquisitone l'esito, il RUP individuerà l'aggiudicatario sotto riserva di legge. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, anche in caso di una sola offerta presentata, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta qualora venga accertato che la stessa non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE. Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare: - l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante - l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, a incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Al fine di giungere all'approvazione della proposta di aggiudicazione e renderla efficace, ai sensi dell'art. 99 e succ. del Codice, l'organo competente procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario individuato. Nel caso in cui quest'ultimo non fornisca la prova o non confermi quanto dichiarato, si procederà alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. La mancanza e la non veridicità anche di uno/a solo/a dei documenti o delle dichiarazioni richiesti/e darà luogo all'esclusione dalla gara dell'impresa che presenta l'offerta. La Stazione Appaltante addiverrà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

TERMINE DILATORIO: art. 18 co 3 lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 e smi: non applicabile in caso di procedura di affidamento sotto soglia. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

N.B. Ai sensi dell'articolo 117, comma 14, del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Ai sensi dell'art. 18 co. 1 del D. Lgs.n. 36/2023 e smi il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1 articolo 3 comma 1 lett. b) in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 nr. 82 in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rigante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informativo. Il capitolato e il computo metrico estimativo fanno parte integrante del contratto. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla S.A., fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della S.A., l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario

costituisce motivo di revoca dell'aggiudicazione. Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno indicate dall'ufficio contratti dell'ente. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Dopo l'aggiudicazione definitiva ed efficace, la Stazione Appaltante inviterà l'aggiudicatario a:

- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata con le prescrizioni;
- costituire la garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e smi (cauzione definitiva);
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, ai sensi dell'art.16-bis, R.D. 2440/1923;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto o richiesto nel Capitolato speciale di appalto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del citato. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. b) del Codice, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

#### **ART. 20 AVVIO DEI LAVORI**

Il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione al dirigente /autorità competente, il quale, ai sensi dell'art. 99 del Codice ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in fase di offerta. In caso di esito negativo delle verifiche, il dirigente competente procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Ove l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta per la stipula del contratto, il Comune dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

#### **ART. 21 DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia della piena osservanza del contratto e dell'esecuzione dei lavori l'o.e. effettuerà la costituzione del deposito cauzionale, anche in forma fideiussoria ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e smi, se dovuto. Tale garanzia fideiussoria, nella percentuale indicata nel CSA, sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Per quanto concerne il valore del contratto, si fa riferimento all'importo di aggiudicazione per l'intera durata dell'affidamento. L'affidatario dovrà provvedere alla costituzione della garanzia fideiussoria in uno dei modi di seguito previsti: - mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni; - mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge; - mediante bonifico bancario a favore del Comune di Rozzano; - direttamente presso la Tesoreria Comunale. Per tutte le altre condizioni e modalità si fa espresso rinvio a quanto previsto all'art.

citato. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro dello stesso entro 30 giorni. Lo svincolo della cauzione avverrà dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l'avvenuta regolare esecuzione del servizio.

## **ART. 22 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **(Art. 13 Regolamento UE 2016/679-GDPR) - Gare e contratti – ipotesi di privacy sostitutiva)**

Ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che il comune di Rozzano (MI) tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il comune di Rozzano (MI) informa di quanto segue:

#### **1) Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati è, con riferimento allo svolgimento della procedura, il Comune di Rozzano (MI).

#### **2) Finalità del trattamento dei dati**

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;
- con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

#### **3) Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

#### **4) Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

#### **5) Dati oggetto di trattamento**

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice e al d.p.r. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

#### **6) Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dal comune di Rozzano quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del comune di Rozzano (MI) nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

#### **7) Trasferimento dei dati**

Il comune di Rozzano (MI) non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

#### **8) Periodo di conservazione dei dati**

Il comune di Rozzano (MI) conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del comune di Rozzano (MI);
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del comune di Rozzano (MI) in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

#### **9) Diritti dell'interessato**

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC del comune di Rozzano (MI). Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal comune di Rozzano (MI) e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

#### **10) Diritto di reclamo**

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

#### **11) Fonte di provenienza dei dati**

I dati personali sono conferiti dall'interessato. Il comune di Rozzano (MI) può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

#### **12) Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Comune di Rozzano (MI).

#### **13) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato**

Il Comune di Rozzano non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite "Sintel" il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di "Sintel" stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

### **ART. 23. PATTO D'INTEGRITÀ APPALTI REGIONALI – REGIONE LOMBARDIA**

Il Patto di Integrità degli appalti regionali regola i comportamenti degli o.e. e delle Stazione Appaltante nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e smi. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli o.e.. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'o.e. interessato e reinviato alla Stazione Appaltante nella Busta A (documentazione amministrativa), in base alle stesse modalità previste per gli altri documenti amministrativi per i diversi soggetti che presentano offerta (RTI costituite/costituende, Consorzi, ecc.). La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità/Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012. Il Patto di integrità sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta è valido ed operante dalla data di presentazione dell'offerta fino all'esito della gara e, in caso di aggiudicazione, fino all'estinzione di ogni obbligazione contrattuale.

#### **ART. 24. ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA**

Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 35 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241.

#### **ART. 25. AVVERTENZE E NORME FINALI - PRESCRIZIONI GENERALI**

Qualora dai controlli effettuati sui requisiti di ordine generale non risultino corrispondenti al vero le dichiarazioni rese e non comprovato il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, il Dirigente provvederà: - a revocare la proposta di aggiudicazione provvisoria e ad effettuare una nuova proposta di aggiudicazione relativamente al secondo classificato, procedendo alle verifiche di legge; - alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C, ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La graduatoria infatti si consolida, nella più condivisibile interpretazione giurisprudenziale, solo con la definitiva ed efficace aggiudicazione assunta.

**ANNULLAMENTO O REVOCA:** La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione (anche per ragioni di opportunità e convenienza), di annullare e/o revocare l'intera procedura, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. Quindi anche di: - non convalidare i risultati della presente procedura per rilevanti irregolarità non sanabili o per motivi di opportunità e/o convenienza, senza che i concorrenti possano chiedere indennità di sorta; - procedere ad aggiudicazione definitiva intervenuta alla revoca delle stessa per motivi di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano chiedere indennità o compensi di sorta; - rif. Art. 108 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi: la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Le imprese che si trovano nelle condizioni ostantive previste dagli artt. dedicati del Codice devono astenersi tassativamente dal partecipare alla gara, a pena delle sanzioni previste. L'amministrazione si riserva di disporre, in via di autotutela, con provvedimento motivato, ove si renda necessaria, la verifica delle operazioni di gara, anche mediante ripetizione delle offerte stesse. Non saranno accettate né offerte condizionate né espresse in modo indeterminato. L'offerta è immodificabile per l'intero periodo di validità del contratto. L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario. Nel caso che, per il mancato verificarsi delle condizioni di cui sopra, o di altre condizioni previste dalla legge vigente in materia, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti ed a quella aggiudicataria.

#### **ART. 26. RICORSI**

Eventuali ricorsi avverso i provvedimenti adottati nell'ambito della presente procedura concorsuale è possibile presentarli al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con sede in Milano, entro 30 giorni dall'evento o dalla notificazione dell'evento contro cui si intende ricorrere.

IL RUP

Il RUP

Arch. Antonio Panzarino

## **CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA E NON AUTOMATICA DALLA PROCEDURA DI GARA (art. 94,95,96,97,98,100 del D. LGS. n. 36/2023 e smi) – Si riporta di seguito quanto previsto dagli artt. interessati:**

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995; e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; f) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis*, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-*bis* del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti: a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; g) del direttore tecnico o del socio unico; h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi: a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito; c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-*bis*, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-*bis*, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali; dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

### **Articolo 95.**

#### *Cause di esclusione non automatica.*

1. La Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile; c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive; d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara; e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla Stazione Appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La Stazione Appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano

perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e

il divieto di aggiudicare non si applica quando: a) il reato è stato depenalizzato; b) è intervenuta la riabilitazione; c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; e) la condanna è stata revocata.

#### **Articolo 96.**

##### *Disciplina dell'esclusione.*

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.

2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6

del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.

3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla Stazione Appaltante e, alternativamente: a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6; b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.

4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.

5. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono

sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione

appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico. 7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto: a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano: a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a); b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d); c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente: 1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98; 2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto; 3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

12. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

15. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state

rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

#### **Articolo 97.**

##### *Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti.*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso

qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri: a) in sede di presentazione dell'offerta: 1) ha comunicato alla Stazione Appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato; 2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data; b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

#### **Articolo 98.**

*Illecito professionale grave.*

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).
2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla Stazione Appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto; b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione; g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.
6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore; b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente; c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili; d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi; e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione; f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati; g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale; 7. La Stazione Appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.
8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.